

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**ROMANO ARIANNA (RMNRNN00A60C8580)** rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in Roma, a Via Domenico Chelini, 5, giuste procure in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: info@tortorellandpartners.it e PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**RICORRE**

nei confronti de

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MIUR*), in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

e

**Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, , Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Napoli "Luigi Vanvitelli", Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Roma "La Sapienza – Policlinico" – , Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi di Torino, Università degli studi di Siena" in persona dei rispettivi Rettori "pro-tempore", domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

**Resistenti**

**Nonché nei confronti di**

COGNOME	NOME	PUNT.
PINTO	GIUSEPPE	42,00
CUOGHI	MARCO	42,10

**Eventuali controinteressati**

**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei**

- A) del provvedimento **di non ammissione degli odierni istanti** al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2019/2020, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) della graduatoria unica pubblicata in data **9 OTTOBRE 2019** ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
- E) del Decreto Interministeriale del 27 giugno 2019, n. 595, con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) del 27 giugno 2019, n. 593, con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o

menzionati;

- G) dell'avviso di rettifica relativo alla tabella allegata al Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) n. 597, del 28 giugno 2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) n. 597, del 28 giugno 2019 "Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) n. 542 del 18 giugno 2019, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) delle disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) del 7 gennaio 2019, n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"» e successive, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- M) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- O) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) del provvedimento della predetta Commissione (sub P), con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- Q) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- R) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

#### **FATTO**

L'odierna ricorrente, in data 12 settembre 2019, partecipa alla prova unica selettiva indetta con i

rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l'anno accademico 2019/2020, riportando il seguente punteggio di 14.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima e, previa iscrizione con riserva della ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **A**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 2788/09 - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).**

L'odierna ricorrente risulta tra i non idonea per non aver riportato un punteggio superiore a 20 così come previsto dai decreti richiamati in epigrafe ed impugnati.

Tuttavia, le restrizioni numeriche poste all'accesso ai corsi universitari, come appunto quelli in esame, trovano ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto

di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Co. Cost. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Ciò posto, anche per le considerazioni che si diranno nelle seguenti censure, l'unico parametro che deve essere preso in considerazione è quello di permettere ai candidati di accedere ai corsi di specializzazione in base ai posti disponibili.

In base a tale principio risulta incomprensibile l'aver previsto una soglia minima di accesso, atteso che tale soglia non trova riscontro in nessuna norma.

Del resto, poiché il principio generale contenuto nell'art. 34 della Costituzione "La scuola è aperta a tutti" si estende all'intero ordinamento universitario, **in mancanza di disposizioni normative e, conseguenti, legittimi provvedimenti amministrativi attuativi, che derogino a tale principio, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado risulta essere l'unico requisito, stabilito dall'art. 1 L. 910/1969, per l'ammissione ai corsi universitari che, pertanto, non potrà essere preclusa a chi ne faccia richiesta.**

Le limitazioni contenute nella legge 264/99 attengono al numero degli ammessi ed alla selezione degli stessi, ma non giustifica l'esclusione, ove risultassero posti disponibili.

Ciò detto, per le considerazioni che si evidenziano nelle seguenti censure, l'odierno ricorrente ha interesse ad impugnare i provvedimenti indicati, atteso che, ove fossero accolti i successivi motivi di ricorso, il basso punteggio ottenuto non precluderebbe la possibilità di accedere al corso o partecipare ad una nuova prova selettiva in caso di annullamento di quella svolta.

Pertanto, un evidente profilo di illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento e ragionevolezza risiede nel fatto che, mentre per candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 è stabilita l'inidoneità all'ammissione al corso di laurea se hanno ottenuto nella prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti, con riferimento alla riserva dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero non si applica la soglia minima di idoneità. I candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero.

## **B**

### **I**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 della L. n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della L. 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in odontoiatria) - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.**

Per assicurare che il diritto alla istruzione, costituzionalmente garantito, non sia leso al punto tale da comprometterne la stessa essenza e privarlo della sua efficacia, l’Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario:
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Nell’ambito di tale contesto, l’Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli Atenei in 12.311 unità (11.568 residenti e 743 non residenti), mentre per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in 1.219 unità (1.133 residenti e 86 non residenti).

In particolare per il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese ha determinato il numero di posti in 1.014 unità e per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (Siena) in 40 unità.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.”

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

L'assoluta assenza di riscontri oggettivi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate, viene supportata anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati ed il 2019/2020.

Il M.I.U.R. con Decreto Ministeriale n. 595 del 27 giugno 2019 ha determinato per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e tale numero risulta superiore a quello fissato per l'anno accademico precedente (2018/2019), che era stato determinato in sole 10.589 unità (9.834 residenti e 755 non residenti) e cioè 1.722 posti in meno rispetto all'anno accademico corrente.

Per il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese si è passati da 901 posti a 1.014, con un incremento di 113 posti pari a circa il 13% in più e da 36 a 40 per odontoiatria (Siena) pari all'11% in più.



Ebbene la mancanza di interventi noti e generalizzati di ampliamento delle strutture accademiche e delle docenze a livello nazionale, a fronte del rilevante incremento dei posti disponibili, porta facilmente desumere che il numero dei posti fissati per gli anni precedenti fosse di gran lunga inferiore alle effettive capacità ricettive degli Atenei.

Del resto, da un confronto comparato degli aumenti previsti per il corso di Medicina e Chirurgia nei singoli Atenei, che di seguito si riporta, si può notare come non ci sia alcuna congruenza e linearità tra i posti stabiliti per l'anno accademico di cui al presente ricorso e quelli degli anni precedenti (in alcuni casi l'aumento è stato del 50%!):

	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>
BARI (Lingua inglese)	<b>50</b>	<b>50</b>
BOLOGNA (Lingua inglese)	<b>60</b>	<b>90</b>
CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese)	<b>70</b>	<b>80</b>
Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese)	<b>50</b>	<b>50</b>
HUMANITAS University (Lingua inglese)	<b>150</b>	<b>200</b>
MESSINA (Lingua inglese)	<b>60</b>	<b>60</b>
MILANO (Lingua inglese)	<b>50</b>	<b>50</b>
MILANO-BICOCCA (Lingua inglese)	<b>30</b>	<b>35</b>
Napoli Federico II (Lingua inglese)	<b>25</b>	<b>25</b>
PADOVA (Lingua inglese)	<b>0</b>	<b>63</b>
PAVIA (Lingua inglese)	<b>100</b>	<b>110</b>
ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	<b>45</b>	<b>48</b>
ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese)	<b>30</b>	<b>35</b>
S. Raffaele MILANO (Lingua inglese)	<b>80</b>	<b>80</b>
TORINO (Lingua inglese)	<b>101</b>	<b>101</b>
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese)	<b>0</b>	<b>60</b>

Va da sé che, non essendo mutati i parametri ed i criteri di verifica delle predette capacità ricettive fissati dall'art. 3 della legge n. 264/99, i dati sopra evidenziati testimoniano l'inaffidabilità *tout cour* delle rilevazioni annue poste alla base delle determinazioni ministeriali e rappresentano un indice concreto e fattuale della inattendibilità, sia delle indicazioni fornite dagli Atenei, sia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ciò posto, sebbene quest'anno sia stata data una maggiore *chance* ai candidati di accedere al corso di laurea di cui al presente ricorso in virtù del maggior numero dei posti a disposizione rispetto all'anno precedente, rimane incontestabile il dato sulla incongruenza e contraddittorietà delle determinazioni adottate a distanza di pochi mesi e, quindi, sulla correttezza dei dati posti alla base dei provvedimenti che

determinano i limiti quantitativi degli accessi, incongruenza, incoerenza e contraddittorietà che non possono non investire anche i provvedimenti adottati per l'anno accademico 2019/2020.

La illegittimità –in termini di ragionevolezza ed adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili per gli anni pregressi rende, in assenza di nuovi elementi istruttori, arbitraria e contestabile anche la programmazione di quest'anno.

Le considerazioni sull'illegittima ricognizione dei posti disponibili per l'offerta formativa sono state poste alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'anno accademico 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI (tra tutte, ordinanza n. 5085 dell'8 ottobre 2019, n. 3784 del 25 luglio 2019, e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il quale ha rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell'a.a. 2019/2020, **è indizio/indice serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili.**

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbe essere liberi ed aperti a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi tollerare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di evitare che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie "effettive" capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un nocumento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

Del resto, l'Autorità Garante aveva contestato il parametro utilizzato dal Tavolo Tecnico (a cui partecipano anche la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di medicina Veterinaria, l'Osservatorio delle professioni sanitarie, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e gli Ordini coinvolti), secondo il quale, nella determinazione del numero dei posti, il rapporto tra "riunito" (poltrona odontoiatrica) e studente debba essere di uno a uno, rilevando a tal riguardo *"come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di*

*più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona).”, permettendo, in tal modo, corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, con conseguente miglioramento della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.*

Per le considerazioni sopra esposte si presenta formale istanza istruttoria volta a conoscere le esatte modalità e i concreti criteri e dati utilizzati da ogni singolo ateneo per la determinazione delle capacità ricettive per i corsi “de quibus” relativi agli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, nonché le ragioni che hanno determinato le sedi universitarie ad aumentare considerevolmente i posti a disposizione.

## II

**Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione - Violazione del principio dell’anonimato - Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e *par condicio*.**

Anche quest’anno si sono verificate situazioni che hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi (tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale), essendosi dimostrato il sistema previsto, in particolare, dall’art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003, non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e *par condicio* espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione.

E’ noto il fenomeno apparso in tutti i mezzi di comunicazione di stampa, secondo il quale si sono verificati picchi di ricerca su Google, tra le ore 3:00 e le ore 5:00 del 3/9/19 (la notte prima della prova), sui quesiti relativi a Cuba, Khomeini, cellule epiteliali (documentabile da grafico di Google trends), che poi sono state oggetto di domande ai quiz, circostanza questa che ha una probabilità statistica di accadere pari ad una su 622 milioni.

In molti Atenei, da un lato, i plichi contenenti gli elaborati dei candidati sono stati consegnati aperti, dall’altro lato, è stato permesso di fare calcoli e prendere appunti sul foglio delle domande da consegnare, però, insieme all’elaborato, permettendo in tal modo con facilità di inserire segni di

riconoscimento, in violazione del **principio dell'anonimato e della imparzialità nella conduzione della procedura selettiva**. (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Inoltre, risulta che nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari sia stato compiuto, né erano presenti nelle aule di esame strumenti in grado di rilevarne la presenza, come normalmente avviene durante ogni procedure concorsuali.

Altre anomalie sono state evidenziate in altri Atenei, come da dichiarazioni che si depositano:

- i candidati sono stati identificati solo all'ingresso e non alla consegna;
- alcuni candidati in possesso di penne non consegnate dalla Commissione hanno potuto aggiungere risposte anche dopo la scadenza del termine;
- c'è stato l'uso indiscriminato di smartphone;
- carta di identità ben visibile sui banchi;
- correzione dei test dopo la scadenza del termine;
- elaborato del test non corrispondente a quello consegnato.

Pertanto, è stato segnalato che in alcune sedi le risposte e le schede venivano inserite in scatole chiuse, come previsto dal bando, mentre in altre sedi sono state inserite in scatole aperte o consegnate nelle mani dei commissari.

A ciò si aggiunga che in alcune sedi il regolamento è stato letto durante il decorso dei 100 minuti, togliendo in tal modo tempo per l'esecuzione del test.

### III

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 – Mancanza degli atti presupposti - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente o insufficiente**

**motivazione) – Violazione del giusto procedimento.**

In base al combinato disposto degli artt. **1 e 4, comma 1, della legge 264/99**, la competenza circa l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, è attribuita a ciascuna Università.

Al contrario, la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria estromette totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da ammettere, non esercitando) gli Atenei alcuna competenza in merito, né riguardo alla formazione della suddetta graduatoria, né riguardo all'ammissione dei singoli studenti.

Ogni singola sede universitaria risulta essere il mero luogo materiale dove i candidati si recano per svolgere la prova, atteso che non vi è alcuna correlazione tra tale luogo e l'università ove il singolo candidato, una volta classificatosi utilmente, potrebbe risultare idoneo per l'iscrizione.

#### **IV**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione dell' art. 1 della L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento.**

**Altro evidente profilo di illegittimità deriva direttamente dal fatto che, risultando la materia “de qua”** coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, una modifica così sostanziale relativa alla programmazione degli accessi ai corsi universitari avrebbe dovuto essere prevista da una norma di tale rango e non disciplinata da meri atti amministrativi.

**Diversamente opinando, la Legge 264/99, da un lato,** violerebbe le norme costituzionali sopra richiamate, prevedendo una delega “in bianco” su materia coperta da riserva di legge, **dall'altro lato**, si

porrebbe in contrasto con il principio di autonomia universitaria sancito dall'art. 9, 4 comma, della L. 9.5.1989, n.168, che, comunque, appare disatteso dai provvedimenti ministeriali sopracitati.

## V

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

Deve rimarcarsi che il sistema adottato sottrae - di fatto - allo studente la scelta del corso e dell'ateneo, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso.

Infatti, a ben vedere, la possibilità di iscriversi in uno o l'altro ateneo, o in uno o l'altro corso, sono dipese, o comunque essenzialmente determinate, dalle preferenze indicate "ex ante" e dalle scelte adottate "ex post" dagli altri candidati, e pertanto non esclusivamente e direttamente connesse alle scelte del singolo interessato ed alla sua posizione in graduatoria.

Non solo! Il sistema adottato anche quest'anno ha comportato che la posizione in graduatoria, unitamente alle scelte adottate dagli altri studenti, abbia condizionato non solo l'ammissione o meno a questo o a quel corso, ma anche l'ateneo ove potersi iscrivere, con ogni relativa conseguenza anche in merito ai differenti oneri.

Ebbene, se, da un lato, lo Stato deve garantire l'accesso allo studio ai più capaci e meritevoli, dall'altro, tale accesso deve essere garantito in condizioni di uguaglianza, senza privilegiare chi dispone di maggiori mezzi economici.

In tale quadro, va da sé che per ragioni (limitazioni) economiche non tutti gli studenti hanno potuto optare per l'indicazione del numero massimo di sedi (su tutto il territorio nazionale) e, quindi, a non tutti gli studenti è stata garantita pari opportunità di accesso al corso di laurea "de quo", in quanto non tutti i

candidati hanno partecipato per il medesimo numero di posti, sebbene la procedura concorsuale sia stata la stessa.

In buona sostanza, ai più facoltosi è stata data maggiore opportunità di essere ammessi ai corsi di laurea!

## VI

**Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di “par condicio” e trasparenza.**

Ormai da anni, ed anche per l'anno accademico 2019–2020, il Ministero, modificando la formulazione relativa alle modalità di svolgimento della prova, ha previsto che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, ...”* (vedi. D.M. n. 277 /2019).

Il Ministero, anche quest'anno, ha inserito domande di logica nel test d'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, senza che tuttavia vi sia una previsione normativa che lo preveda ed ha aumentato le domande di cultura generale, che nulla hanno a che fare con il corso di studi da intraprendere.

A ciò si aggiunga che non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia.

Infatti, tra le sessanta domande vi sono state alcune domande «ambigue».

In particolare, un indubbio vizio di illegittimità deriva dalla vicenda connessa all'erroneità,



ambiguità o, comunque, l'inconferenza dell'oggetto e del contenuto di molte domande scelte dalla Commissione, rivolte sotto forme di quesito, sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quello sopra indicato, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.

Anche il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"*. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838).

Pertanto, la presenza di quesiti (predisposti da CINECA) con risposta errata e/o quantomeno dubbia risulta ancor più illegittima alla luce delle modalità di svolgimento della prova concorsuale, con cui, diversamente dal passato, non si richiedeva più ai candidati di individuare, tra le cinque opzioni di risposta, quella esatta, bensì di individuarne *"una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"*.

Alle considerazioni sopra esposte si deve aggiungere che molti dei quesiti erano già stati utilizzati e presenti nei famosi alfatest.

Quindi tutti gli studenti che hanno acquistato ed imparato le domande da Artquiz, Alphatest, Editest, da cui Cineca ha estrapolato molte delle domande dei test, sono risultati avvantaggiati.

Sul punto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha già avuto modo di ammettere in sovrannumero ricorrenti (Sez. \_\_\_ ord. 4193/17) in conseguenza della coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni testi commerciali, con conseguente, possibile, previa conoscibilità dei quesiti, onde evitare che ciò potesse portare ad un generalizzato annullamento del concorso (**cfr. sentenze, Sesta Sezione, n. 4432 del 22/09/2015, n. 2935 del 9 giugno 2014 e Adunanza Plenaria n. 27 del 20/11/2013**).

## VII

**Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012, n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per carenza di trasparenza e "par condicio".**

L'improvvida modifica dei criteri selezione, con la previsione di una prova unica per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dei criteri di scelta delle risposte, introdotta da qualche anno dal Ministero nonché gli eventi verificatisi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante l'esigenza di conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette, e tra queste di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che la Commissione a ciò delegata debba dare documentato conto delle scelte operate, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la loro irrazionalità e non trasparenza.

Non solo! L'Amministrazione deve chiarire in che modo le due entità abbiano partecipato e contribuito alla formulazione dei predetti quesiti.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata, al fine di consentire a codesto Tribunale di esercitare un qualche

controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti, dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti stessi erano dubbi e/o ambigui e incomprensibili, ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, nonché ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione, che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

## VIII

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della L. 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere per illogicità - Sviamento per carenza o insufficiente motivazione.**

La disposizione secondo la quale è stata disposta la decadenza dalla graduatoria per non aver confermato in via telematica l'interesse alla stessa non può essere considerata legittima nei confronti degli odierni istanti, atteso che risulta evidente che, avendo gli stessi impugnato la mancata ammissione al corso e tutti gli atti concorsuali, non può essere contestato il perdurare della loro volontà ed interesse all'ammissione al corso "de quo".

Sotto tale aspetto, appare contraddittorio, anche alla luce delle censure avanzate nel ricorso impugnativo del concorso per l'accesso al corso, alle quali integralmente ci si riporta, imporre l'onere di

continuare a svolgere atti procedurali a fronte di una contestazione della procedura stessa.

Ciò posto, in ogni caso, l'obbligo imposto a tutti i candidati di confermare la permanenza di interesse a rimanere inseriti in una graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale alla quale si è partecipato appare incomprensibile e inutilmente gravosa, atteso che, peraltro, non sono predeterminati né il numero di tali adempimenti da eseguire, né le date nelle quali effettuarli.

Non vi è chi non veda, pertanto, come tale onere sia volto esclusivamente a operare una ulteriore falcidia numerica, casuale e non fondata sulla verifica delle effettive capacità del candidato. Il che si pone in contrasto con le norme rubricate.

Del resto, ove le censure sul numero dei posti (inferiore rispetto alle capacità ricettive) venisse accolta, per l'odierna ricorrente non ci sarebbe stato bisogno di confermare l'interesse, potendo accedere al corso già con la prima pubblicazione della graduatoria.

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Le censure adottate, che appaiono di certo idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso "de quo", essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014)

Per tutto quanto precede

#### **SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiari illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale, ammettendo il ricorrente** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri Atenei via via indicati, o, infine, in quelli ove il ricorrente sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio conseguito; **in via subordinata**, accertare e dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria, **in via ancora subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva.

**In ogni caso**, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi", liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli Organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019.
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli stessi Atenei.

**Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta**

**elettronica: PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.**

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Avv. Marco Tortorella

*Il sottoscritto difensore dichiara che le presenti copie analogiche utilizzate per la notifica, sono conformi all'originale nativo del presente atto.  
Roma, 5 dicembre 2019*

*Avv. Marco Tortorella*